



Regolamento di accettazione e dei marchi PROFESSIONISTI DEL SOLARE®

Versione 2020

Art. 1 Scopo e contenuto

¹ Swissolar gestisce un registro di aziende che operano nel campo della consulenza indipendente e della progettazione, della consulenza e della realizzazione, nonché della fabbricazione e commercializzazione di impianti solari. Queste aziende offrono prestazioni accurate e corrispondenti allo stato della tecnica (in seguito «PROFESSIONISTI DEL SOLARE®»). Tale registro (in seguito «registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE®») ha lo scopo di assicurare l'elevata qualità degli impianti solari installati in Svizzera e intende facilitare ai committenti la ricerca di aziende che operano nel campo della consulenza indipendente e nella progettazione, della consulenza e della realizzazione, nonché settore della fabbricazione e commercializzazione di impianti solari e situati nelle loro vicinanze.

² Swissolar ha depositato il marchio individuale nelle lingue tedesco, francese e italiano (v. Allegato 1) e ne mette a disposizione l'uso (licenza) ai professionisti che soddisfanno i requisiti per l'iscrizione nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE®.

³ Il presente regolamento disciplina la procedura e le condizioni per l'iscrizione nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE®, nonché l'uso del marchio «PROFESSIONISTI DEL SOLARE®». Il regolamento può essere consultato in qualsiasi momento sul sito web di Swissolar o presso la sua sede.

Art. 2 Specializzazione della ditta e settori tecnologici

¹ Per l'iscrizione nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE®, le ditte devono indicare una delle seguenti specializzazioni, tenendo conto che una selezione multipla è permessa unicamente quale combinazione di B e C:

- A) «Consulenza indipendente e progettazione» (ditte che offrono consulenza e progettazione neutrali e non legate a prodotti specifici)
- B) «Consulenza e realizzazione» (che di regola include la consulenza e la realizzazione delle installazioni da loro eseguite)
- C) «Fabbricazione e distribuzione» (di componenti per la fabbricazione e/o per l'esercizio di impianti solari)

² Le ditte devono inoltre indicare uno dei tre seguenti settori tecnologici, tenendo conto che è permessa una selezione multipla:

- I) «Solare termico» (calore solare per produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento)
- II) «Fotovoltaico» (elettricità solare)
- III) «Costruzione solare» (architettura solare e solare passivo)

³ Nel settore tecnologico III, è possibile indicare come specializzazione solamente la variante A oppure C.

Art. 3 Condizioni di accettazione

¹ Tutti i PROFESSIONISTI DEL SOLARE® devono essere membri ordinari di Swissolar ed avere la loro sede aziendale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, devono poter dimostrare di essere attivi nel mercato dell'energia solare e devono agire nel rispetto della concorrenza. È inoltre necessario fornire i seguenti giustificativi:

Specializzazione dell'azienda	Settore tecnologico	Giustificativi necessari
Consulenza e progettazione (A)	Solare termico (I) e Fotovoltaico (II)	Sufficienti impianti di referenza (5 per il fotovoltaico, 3 per il solare termico) 1 offerta di referenza adeguata, presentazione completa di un progetto di referenza e di una documentazione completa (se il progettista è attivo nella fase di realizzazione) Sufficiente esperienza lavorativa Attestazioni di formazioni di base e continua adeguate e riconosciute Attestazione di gestione della qualità
	Costruzione solare (III)	Attestazione individuale di esperienza e competenza Sufficiente esperienza lavorativa Attestazione di gestione della qualità
Installazione (B)	Solare termico (I) e Fotovoltaico (II)	Sufficienti impianti di referenza (5 per il fotovoltaico, 3 per il solare termico) 1 offerta di referenza adeguata Sufficiente esperienza lavorativa 1 impianto di referenza controllato con sufficienti offerte di referenza e documentazione Attestazioni di formazioni di base e continua adeguate e riconosciute Pagamento della tassa svizzera TRA (elettricità solare) Attestazione di gestione della qualità
	Costruzione solare (III)	Iscrizione non possibile
Fabbricazione e distribuzione (C)	Solare termico (I) e Fotovoltaico (II)	Attuale certificato ISO 9001 o un'alternativa sufficiente o tecnicamente comparabile Pagamento della tassa svizzera TRA (elettricità solare) Attestazione di gestione della qualità
	Costruzione solare (III)	Attestazione individuale di esperienza e competenza Sufficiente esperienza lavorativa Attestazione di gestione della qualità

² Tutti i PROFESSIONISTI DEL SOLARE® devono inoltre firmare un'autodichiarazione, che deve essere sottoscritta da tutte le filiali, con la quale dichiarano di impegnarsi a progettare, installare o vendere impianti solari secondo le regole generali riconosciute dalla tecnica e tenendo conto delle attuali leggi in vigore. L'autodichiarazione è disponibile sul sito web di Swissolar e allegata al presente regolamento. Il rispetto delle indicazioni descritte nell'autodichiarazione verrà verificato attraverso controlli a campione.

³ La decisione su quali indicazioni sono da ritenere adeguate è di competenza di Swissolar, che pubblica le definizioni sul proprio sito web.

Art. 4 Procedura di accettazione

¹ Per la richiesta di iscrizione va utilizzato il formulario elettronico disponibile sul sito web di Swissolar. Sul sito andranno anche caricati tutti i giustificativi elencati nell'Art. 3.

² Il segretariato centrale di Swissolar decide in merito alle richieste di iscrizione su raccomandazione degli ispettori tecnici.

³ Il segretariato centrale informa il richiedente sulla decisione. In caso di decisione positiva viene effettuata l'iscrizione sul registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®], che dà diritto all'uso del marchio PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®] conformemente a questo regolamento (rilascio di licenze).

⁴ La richiesta può essere rifiutata se il richiedente non si attiene agli obiettivi dell'Associazione di Swissolar o se non soddisfa le condizioni di accettazione secondo l'Art. 3. Al richiedente è data la facoltà di inoltrare ricorso contro la decisione. Il ricorso va inviato per iscritto entro 30 giorni dalla decisione al segretariato generale di Swissolar, all'attenzione del comitato direttivo di Swissolar, che deciderà in ultima istanza.

Art. 5 Costi per l'iscrizione nel registro

¹ Per l'iscrizione nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®] viene richiesto un contributo annuo secondo la seguente tabella dei costi, da versare in aggiunta alla tassa sociale annua.

Categoria	Contributo annuo (in CHF, IVA esclusa)
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con 1-2 dipendenti*	265
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con 3-5 dipendenti*	300
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con 6-10 dipendenti*	375
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con 11-20 dipendenti*	450
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con 21-50 dipendenti*	650
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con 51-100 dipendenti*	900
Ditte attive nel solare e fornitori di servizi con > 100 dipendenti*	1'250
Azienda fornitrice di energia fino a 5'000 clienti	500
Azienda fornitrice di energia tra 5'001 e 20'000 clienti	750
Azienda fornitrice di energia tra 20'001 e 50'000 clienti	1'000
Azienda fornitrice di energia > 50'001 clienti	1'400

² PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®] possono richiedere l'inserimento di un'informazione aggiuntive a pagamento nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®]:

L'informazione aggiuntiva verrà inserita automaticamente e senza ulteriori costi anche nel registro dei membri disponibile sul sito web di Swissolar.

Art. 6 Uso dei marchi

¹ Ogni ditta che figura nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®] ha il diritto di usare i marchi. Questo diritto di uso dei marchi è concesso sotto forma di licenza non esclusiva, che Swissolar può revocare in qualsiasi momento.

² Il diritto di utilizzare i marchi (licenza) non autorizza a concedere una sotto-licenza a terzi.

³ I marchi devono essere usati nel rispetto degli obiettivi dell'Associazione Swissolar e delle disposizioni di legge.

Art. 7 Gestione degli indirizzi delle ditte

¹ Swissolar ha il diritto di pubblicare questo registro sul proprio sito web. Esso è pubblicamente accessibile. A parte questo, gli indirizzi delle ditte iscritte nel registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE[®] non vengono in linea di massima messi a disposizione di terzi.

² Eccezioni a tale regola sono possibili solamente per progetti ai quali Swissolar partecipa direttamente, p.es. per fiere o manifestazioni. Tali eccezioni richiedono l'approvazione del comitato direttivo di Swissolar. Gli indirizzi possono essere forniti solamente per un singolo uso specifico.

³ Swissolar offre la possibilità agli interessati di effettuare spedizioni di documenti dietro partecipazione ai costi, purché i documenti inviati non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Associazione. Per le tariffe attuali, ci si deve rivolgere al segretariato di Swissolar.

⁴ Presentando domanda di accettazione, i PROFESSIONISTI DEL SOLARE® danno espressamente il loro consenso all'uso degli indirizzi come stabilito in questo Art. 7.

Art. 8 Controlli

¹ Swissolar esegue controlli regolari per verificare che le ditte dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE® continuino a soddisfare il contenuto dell'autodichiarazione. I criteri di qualità vengono definiti dal comitato direttivo di Swissolar e comunicati ai PROFESSIONISTI DEL SOLARE®, oltre che essere pubblicati sul sito web.

² Se i criteri non risultano soddisfatti, il segretariato centrale ha il diritto di richiedere alle ditte dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE® ulteriore documentazione complementare che attesti l'adempimento dei criteri. Verifiche a campione sono effettuate anche sugli impianti di referenza.

³ Swissolar può richiedere in qualsiasi momento informazioni o documentazione giustificativa oppure adottare delle misure adeguate per verificare se i marchi vengono usati in conformità al regolamento.

⁴ Swissolar può affidare a terzi il compito di eseguire i controlli.

Art. 9 Esclusione dal registro

¹ Per essere cancellato dal registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE®, una ditta dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE® deve inoltrare la propria richiesta in forma scritta, con un preavviso di sei mesi, per la fine di un anno civile. Ciò implica la perdita del diritto di usare il titolo di PROFESSIONISTI DEL SOLARE® e il relativo marchio.

² Il segretariato centrale di Swissolar può escludere in ogni momento e con effetto immediato una ditta dal registro dei PROFESSIONISTI DEL SOLARE® se

- (i) in caso di controlli vengono riscontrate significative mancanze a livello di svolgimento generale del progetto e nella qualità dell'impianto (stato della tecnica), oppure vengono elusi i requisiti della sicurezza sul lavoro,
- (ii) le condizioni per l'accettazione non sono più soddisfatte,
- (iii) non viene versato il contributo annuo,
- (iv) questo regolamento non viene rispettato,
- (v) l'autodichiarazione attualmente in vigore non viene sottoscritta,
- (vi) i requisiti di verifica previsti secondo l'Art. 8 Controlli (contenuto dell'autodichiarazione), malgrado richiamo, non sono soddisfatti,
- (vii) un Professionista del solare non accetta di sottoporsi ad un controllo a campione, oppure la ditta non è più membro di Swissolar.

³ Contro l'esclusione può essere inoltrato ricorso per iscritto entro 30 giorni dalla decisione al segretariato centrale di Swissolar, all'attenzione del comitato direttivo. La decisione definitiva è di competenza del comitato direttivo.

⁴ Le ditte escluse dal registro hanno la possibilità di chiedere nuovamente l'iscrizione al più presto 1 anno dopo l'esclusione. Ad esse si applica la normale procedura di accettazione secondo l'Art. 4.

Art. 10 Sanzioni

¹ Chi utilizza i marchi in modo non conforme può essere sanzionato con un'ammonizione, un'ammenda da CHF 1'000.- a CHF 20'000.- e/o può essere privato del diritto di utilizzare i marchi stessi.

² Swissolar si riserva il diritto di chiedere un indennizzo per eventuali danni a chi si rende colpevole di un uso improprio, in particolare per tutti i costi di eventuali procedure sostenuti da Swissolar o da terzi incaricati da Swissolar.

Art. 11 Disposizioni finali

¹ In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca del presente regolamento.

² Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2018 e sostituisce tutte le precedenti versioni del regolamento di accettazione e del regolamento dei marchi per i PROFESSIONISTI DEL SOLARE®.

³ Il regolamento è pubblicato sul sito web di Swissolar ed è disponibile presso la sede principale di Swissolar.

Allegato 1: marchi «SOLARPROFIS®», «PROS DU SOLAIRE®», «PROFESSIONISTI DEL SOLARE®»

¹ Il presente Allegato 1 è parte integrante del Regolamento di accettazione e dei marchi «PROFESSIONISTI DEL SOLARE®».

² Le ditte che ottemperano alle esigenze indicate nell'Art. 3 del presente regolamento, sono autorizzate ad utilizzare i seguenti marchi individuali conformemente al presente regolamento:

